



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111

C.F. 83000710307

Fax. 0431/73288

SETTORE RAGIONERIA CONTABILITA' E TRIBUTI

Determinazione n. 430

Del 10-07-2020

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale.

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2025

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 127 del 23.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022";

Premesso che il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale scade in data 31.12.2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 11/06/2020 di approvazione dello schema di Convenzione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021-31/12/2025;

Visto l'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i., il quale dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tramite Consip S.p.A. ovvero ne utilizzano i parametri prezzo qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

Dato atto che in relazione ai servizi che si intendono appaltare non sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 2 del DL 66/2014 adatte all'esigenze dell'Ente e che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi attraverso la piattaforma telematica di negoziazione (E-Appalti FVG) conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 30, 40 e 58 del D.Lgs n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara;

Visto l'art.51 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali e, in caso contrario, indicare nella determina a contrarre la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;

Rilevato che i servizi da appaltare non possono essere suddivisi in lotti funzionali, ai sensi di quanto previsto dalla succitata norma, in quanto gli stessi sono caratterizzati da una sostanziale unitarietà ed omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alla impresa aggiudicataria, tale da non consentire la divisione delle prestazioni in affidamenti separati;

Dato atto che "l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi che, in linea di principio resta assoggettato alla disciplina del Codice degli appalti solo nei limiti specificati dall'art. 30 [...] (Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, sez. V 6/6/2011 n. 3377) ed inoltre la Corte di Cassazione, decisione n. 8113/09 dove viene precisato che "come reiteratamente

affermato da queste sezioni unite (sentenze n. 13453/91, n. 874/99, n. 9648/2001) il contratto di tesoreria [...] va qualificato in termini di rapporto concessorio, e non di appalto di servizi [...] avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante [...] il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio”;

Considerato altresì che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi ai sensi dell’art. 165 D.L. n. 50/2016 in quanto fornito gratuitamente da parte del concessionario che si assume così il rischio operativo ai sensi dell’art. 3, comma 1 let. zz) del D.L. n. 50/2016;

Visto l’art. 65 del D.L. n. 34/2020 che esonera le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 all’Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2020;

Visto il combinato disposto dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., in materia di Servizio di Tesoreria, da cui si evince che l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere tale attività;

Dato atto che, le tipologie prestazionali richieste si svolgono presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente, pertanto non sussistendo rischi da interferenza nell’esecuzione della concessione in oggetto, gli oneri della sicurezza relativi a tali rischi sono pari a zero e quindi non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I) ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Considerato che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell’avvio della procedura di affidamento (delibera n. 556 del 31/05/2017 par. 3.2 “Servizio di tesoreria degli enti locali”);

Richiamate le deliberazioni:

- G.C. n. 33 06/03/2014 “Riorganizzazione della struttura comunale, attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”;
- G.C. n. 93 del 05/06/2014 che ha istituito l’ufficio gare, incardinato presso a segreteria generale;

Richiamato il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione Appaltante approvato con la deliberazione sopra citata;

Ritenuto, pertanto, di conferire delega alla Stazione Appaltante per la predisposizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs n.267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

Visto il Regolamento comunale di Contabilità.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il D.L. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 3 aprile 2014;

d e t e r m i n a

1. di dare corso alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale, periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, da esperire con le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le condizioni stabilite nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 11/06/2020 (ALL. 1);
2. di approvare la scheda specifiche gara e criteri di valutazione offerta dando atto per quanto riguarda l'espletamento del servizio che lo stesso si caratterizza nella gestione del complesso servizio di tesoreria così come disciplinato dalla legislazione vigente (in particolare D.lgs. 267/2000 e dalla convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 41/2020) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. 2);
3. di pubblicare il prospetto conoscitivo relativo alla giacenza di tesoreria periodo 2015-2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. 3);
4. di approvare la scheda denominata offerta economica che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. 4);
5. di delegare l'Ufficio Stazione Appaltante all'espletamento della procedura di gara, come precisato dal Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 05/06/2014;

Il Capo Settore Finanza e Tributi
Dott.ssa Cristina SERANO
(Firmata digitalmente)